

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 09/11/2023

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO ERRATA CORRIGE

Procedimento disciplinare n. 16/2023 avente ad oggetto *“Segnalazione della società S.S. COSMOS, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento Disciplina, in ordine al presunto tentativo di illecito sportivo posto in essere in danno della medesima società, in relazione alle gare di Campionato Sammarinese 22-23 Faetano-Cosmos (18ma giornata) e Cosmos-La Fiorita (19ma giornata). Presunta irregolarità posta in essere dal Faetano in ordine al mancato tesseramento del sig. Raffaele Barretta”.*

In riferimento alla decisione adottata dalla Commissione Disciplinare il giorno 08 novembre 2023 ed inerente al **Procedimento disciplinare n. 16/2023**, sopra meglio descritto, si rileva che, per mero errore materiale, è stata indicata, nella parte motiva del provvedimento:

- in € 200,00 anziché nella corretta somma di **€ 1.000,00 l’ammenda** comminata a carico della società **LA FIORITA 1967**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., e dell’art. 7, comma 1 Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Direttore Sportivo all’epoca dei fatti, Sig. Denis Casadei;
 - la sanzione di mesi 1 e giorni 15 di inibizione anziché la corretta sanzione di **€ 100,00 di ammenda** a carico della società **S.C. Faetano** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Fabio Gasperoni;
 - la sanzione di mesi 1 e giorni 15 di inibizione anziché la corretta sanzione di **€ 50,00 di ammenda** a carico della società **S.C. Faetano** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all’interno e nell’interesse della società stessa;
- e quindi la sanzione complessiva irrogata a carico della società **S.C. Faetano** non è di complessivi mesi 2 e giorni 15 di inibizione da scontarsi nel momento in cui verrà nuovamente tesserato presso la FSGC, ma di complessivi **€ 150,00 di ammenda**.

Fermo ed invariato tutto il resto e con integrale conferma del dispositivo già pubblicato in data 08 novembre 2023 (C.U. 17/2023).

San Marino, 09 novembre 2023

Il Presidente della
Commissione Disciplinare